

## Liechtenstein, niente caccia alle streghe

Il dibattito che si sta svolgendo sulla vicenda del Principato del Liechtenstein impone una doverosa cautela da parte di tutti coloro che hanno a che fare con l'argomento. Solo in questo modo potranno essere perseguiti correttamente e in modo efficace coloro che hanno oggettivamente tenuto un comportamento illecito nei confronti dell'erario italiano, ma, allo stesso tempo, non si consentirà di dare inizio ad una sorta di caccia alle streghe che, come spesso è accaduto ed ancora accade nel nostro Paese, tende a confondere e mischiare sull'onda dell'emozione delle problematiche assolutamente diverse e che molto spesso nulla hanno a che fare le une con le altre.

Il fenomeno dei capitali e degli investimenti finanziari e immobiliari detenuti da cittadini italiani dietro lo schermo di società e/o di enti localizzati in un paradiso fiscale (con lo scopo di non dichiararli in Italia sfruttando l'anonimato e, di conseguenza, l'oggettiva impossibilità per il nostro paese di ottenere informazioni rilevanti ai fini tributari) è un fenomeno la cui storia risale ormai a svariati decenni. Malgrado le molte norme emanate, il fenomeno non è mai diminuito: fonti giornalistiche evidenziano come l'ammontare dei capitali e degli investimenti detenuti all'estero dai contribuenti italiani in modo fiscalmente illecito e che sono stati regolarizzati utilizzando le disposizioni previste dal c.d. «scudo fiscale» si sia attestato appena sul 20% del totale dei capitali e degli investimenti detenuti in modo fiscalmente illecito all'estero. Non può inoltre essere sottoaciuto che uno dei maggiori complici di questo atteggiamento illecito è indubbiamente il livello di tassazione molto elevato esistente in Italia.

Tutti gli stati appartenenti all'Ocse, tra cui l'Italia, hanno da molto tempo posto in essere molteplici iniziative tese a contrastare questa concorrenza fiscale dannosa. A oggi, a seguito dell'azione intrapresa, solamente Andorra, il Liechtenstein e Monaco (rispetto ai 35 paradisi fiscali sotto esame da parte dei funzionari dell'Ocse all'inizio) hanno rifiutato di aderire in

forma esplicita alla sottoscrizione di un accordo per lo scambio di informazioni.

La seconda considerazione che è necessario fare è che ogni contribuente (persona fisica od imprenditore) residente ai fini fiscali in Italia, è libero di detenere in modo assolutamente trasparente i propri capitali e/o investimenti finanziari ed immobiliari in un qualsiasi paese estero di suo gradimento (anche in un paradiso fiscale). Le disposizioni previste dall'articolo 56 del Trattato Ue vietano, infatti, qualsiasi tipo di restrizione al libero movimento dei capitali, sia nel caso di movimento di capitali fra stati membri diversi, quanto nel caso di movimento fra uno stato membro ed uno stato terzo.

Il contribuente italiano che operi questa scelta a seguito di un'oggettiva analisi sul ritorno economico dell'investimento (ivi incluso anche quello che deriva da ciò che viene tecnicamente chiamato «lecito risparmio di imposta»), non dovrà fare altro che evidenziare nella propria dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico):

- i redditi derivanti dagli anzidetti investimenti esteri, che assumeranno rilevanza ai fini della determinazione del suo reddito imponibile complessivo e del conseguente calcolo dell'Irpef totale da lui dovuta (con la possibilità di detrarre dall'ammontare di quest'ultima le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo);

- la consistenza dei propri investimenti esteri alla fine dell'anno e la loro movimentazione (quadro RW).

In conclusione, non posso che ribadire come la doverosa cautela risulti essere necessaria per non confondere i comportamenti di opera con l'estero in modo fiscalmente illecito e coloro che, ponendo invece in essere una lecita e doverosa pianificazione fiscale, detengono partecipazioni ed investimenti mobiliari ed immobiliari all'estero in modo assolutamente trasparente dal punto di vista tributario.

*Roberto Maria Cagnazzo,  
Studio tributario Cagnazzo*